



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

NUMERO 1

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.)
2026-2028

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **quattordici** del mese di **gennaio**, ad ore **16.00**, a seguito di regolare convocazione in seduta privata ai sensi dell'art. 7, comma 1, dello Statuto consorziale ed in applicazione di quanto previsto dall'art. 3 delle Norme sullo svolgimento di riunioni collegiali in modalità di videoconferenza e relative riprese audio-visive, il Consiglio Direttivo si è riunito in modalità mista

Sono presenti i signori:

	<i>in presenza</i>	<i>da remoto</i>	<i>Assente</i>
CORTELLA CLAUDIO - Presidente	X		
SALVADORI FRANK -Vicepresidente	X		
CIMAROLLI IGOR - Consigliere	X		

Assiste il Segretario consortile Ferrazza dr.ssa Luisa

Effettuato l'appello nominale degli amministratori a cura del segretario consortile, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Claudio Cortella assume la presidenza ai sensi dell'art. 11, comma 2, dello Statuto del Consorzio, dichiara valida ed aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

Referto di pubblicazione

Il presente verbale viene pubblicato il giorno **16.01.2026** all'albo telematico del Consorzio come previsto dall'art. 183 della L.R.03.05.2018 n.2 dove rimarrà in pubblicazione per 10 (dieci) giorni consecutivi.

Il Segretario
Ferrazza Luisa

Il Presidente relaziona sull'argomento oggetto di trattazione

L'attività di indirizzo politico - amministrativo consiste nella selezione di valori e nella definizione degli obiettivi prioritari, delle finalità, dei tempi, dei costi e dei risultati attesi dall'azione amministrativa e nell'assegnazione di quote del bilancio alle strutture competenti in relazione a programmi, progetti e obiettivi. Essa è espletata attraverso:

- ✓ la definizione di programmi di perseguimento degli obiettivi e atti di pianificazione annuale e pluriennale (attività di programmazione);
- ✓ l'adozione di documenti contenenti i criteri generali per l'esercizio dell'attività gestionale, quali indirizzi generali di governo, indirizzi consiliari in tema di nomina, designazione, revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, indirizzi in tema di coordinamento dei servizi pubblici, degli orari di apertura al pubblico degli uffici, approvazione del piano esecutivo di gestione o di atti programmatici di indirizzo (attività di indirizzo) In sede di elaborazione degli atti di indirizzo politico-amministrativo concorrono, su richiesta degli organi di governo, i singoli responsabili, con attività istruttorie, di analisi, di proposta e di supporto tecnico.

L'attività di questo Ente è retta dal principio di separazione delle competenze affermato dall'art. 1, comma 2, della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, ripreso dallo statuto consortile vigente, ove si dispone che lo statuto stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e in particolare specifica le attribuzioni degli organi e definisce la forma di gestione amministrativa nel rispetto del principio di separazione fra funzioni di direzione politica e funzioni di direzione amministrativa, e richiamato da numerose disposizioni della stessa Legge.

Corre l'obbligo di evidenziare che questo Ente rientra nella categoria di "consorzio obbligatorio di funzioni" di cui all'art. 38 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, ed in forza di ciò esso continua ad essere regolato dalle disposizioni contenute nel proprio statuto, nell'ambito delle finalità indicate dalle leggi stesse, salva l'applicazione delle disposizioni contabili secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal capo III del titolo IV.

Dato atto che:

- secondo quanto disposto dall'art. 51 della l.p. 9 dicembre 2015, n. 18 Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, agli enti locali, relativamente alla programmazione ed al bilancio, si applicano, tra le altre,

anche l'art. 169 del. D.lgs. 267/2000:

- l'art. 169 del D.Lgs. 267/2000 prevede che la Giunta Comunale deliberi il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) entro venti giorni dall'approvazione del Bilancio di previsione, in termini di competenza e con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. Al comma 3 bis, il PEG è deliberato in coerenza con il Bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione. Ad esso è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macro aggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

Appurato che

- l'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è obbligatorio solamente per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, fermo restando l'obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui all'art. 157, comma 1-bis, mentre ne viene auspicata l'adozione, anche in forma semplificata, per i restanti Comuni;

- sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dall'Assemblea, l'organo esecutivo del Consorzio definisce il piano esecutivo di gestione (PEG) riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, determinando gli obiettivi operativi di primo livello di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi ai quali sono attribuiti i poteri ex art. 126 l.r. 2/2018;

Rilevato che il Piano Esecutivo di Gestione, come disciplinato della normativa vigente, è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nel DUP, rappresentando lo strumento attraverso il quale è veicolata la relazione tra organo esecutivo e responsabili dei servizi, finalizzata alla definizione degli obiettivi di gestione, alla assegnazione delle risorse necessarie al loro raggiungimento e alla successiva valutazione. Lo stesso consente di continuare ad offrire un maggior grado di dettaglio delle entrate e uscite iscritte nel Bilancio di Previsione, attraverso l'articolazione delle stesse al quarto livello del piano finanziario, fornendo una descrizione più circostanziata degli interventi che l'Amministrazione si prefigge di realizzare. Ritenuto pertanto di avvalersi di tale strumento di programmazione, seppur in forma semplificata considerata la non obbligatorietà dello stesso per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

Richiamato il primo comma dell'art. 89 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma T.A.A. (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 e ss.mm. nel quale è previsto che, sulla base del documento programmatico deliberato dal Consiglio comunale, l'organo esecutivo del Comune fissa gli obiettivi politico-amministrativi e verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite; Richiamato inoltre l'articolo 126,

comma 1 del C.E.L., il quale attribuisce ai dirigenti la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Comune, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Il comma 2 precisa che l'ambito di competenza dei dirigenti è definito da una delibera della Giunta che individua gli atti devoluti agli organi burocratici. La stessa disposizione estende ai Comuni senza dirigenti la possibilità di attribuire a dipendenti inquadrati in qualifiche funzionali non inferiori alla sesta alcune delle funzioni dirigenziali;

Il D.P.R. n. 81 del 2022 all'art. 1, comma 4, ha abrogato il terzo periodo del comma 3-bis il quale prevedeva l'unificazione organica nel PEG del piano dettagliato degli obiettivi (art. 108, comma 1, del d.lgs. 267/2000) e del piano della performance (art.10 d.lgs. 150/2009) i quali sono ora confluiti nel Piano Integrato di Attività e di Organizzazione (PIAO), il cui scopo è quello di rappresentare un corpus unico degli atti di programmazione che unisca il piano della performance o piano dettagliato degli obiettivi (PDO), il piano del lavoro agile (POLA), il piano triennale del fabbisogno del personale ed il piano triennale della prevenzione corruzione e della trasparenza (PTPCT).

La l.p. 9 dicembre 2015 n.18 al capo II, articolo 51 prevede che relativamente alla programmazione e al bilancio agli enti locali si applica l'art. 169 del d.lgs. n. 267 del 2000.

La l.r. 3 maggio 2018 n.2 all'art. 89 (Indirizzo politico-amministrativo) prevede che *“La giunta [alias Consiglio Direttivo], sulla base del documento programmatico approvato dal consiglio comunale [alias Assemblea], fissa gli obiettivi politico-amministrativi e verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite”*.

La l.r. 3 maggio 2018 n. 2 all'art. 126 (Funzioni dirigenziali e direttive) prevede che:

“1. Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. 2.L'individuazione degli atti che ai sensi del comma 1 sono devoluti alla competenza dei dirigenti è effettuata con deliberazioni della giunta”.

In base al principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'Allegato A/1 al d.lgs. 118/2011 il PEG è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell'apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP), e rappresenta lo strumento attraverso il quale si guida la relazione tra organo esecutivo e responsabili dei servizi, attraverso la definizione degli obiettivi di gestione, l'assegnazione delle risorse necessarie al loro raggiungimento e la successiva

valutazione.

Il Piano Esecutivo di Gestione inoltre ha le seguenti primarie caratteristiche:

- ✓ deve essere redatto per competenza e per cassa con riferimento al primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, mentre per le altre annualità è redatto solamente per competenza;
- ✓ ha natura previsionale e finanziaria, nonché contenuto programmatico e contabile;
- ✓ ha carattere autorizzatorio poiché definisce le linee guida espresse dagli amministratori rispetto alle attività di gestione dei responsabili dei servizi e poiché le previsioni finanziarie in esso contenute costituiscono limite agli impegni di spesa assunti dai responsabili dei servizi;
- ✓ ha la stessa estensione temporale del bilancio di previsione;
- ✓ ha rilevanza organizzativa in quanto distingue le responsabilità di indirizzo, gestione e controllo ad esso connesse.

Richiamata la decisione della Commissione Arconet del 18 gennaio 2023 *“Proposta adeguamento allegato 4/1 al d.lgs. 118 del 2011, concernente il PEG, alla disciplina del PIAO”* secondo la quale la sottosezione del PIAO denominata *“Performance”* sostituisce il Piano esecutivo di gestione – obiettivi strategici ed obiettivi specifici, di secondo livello, funzionali al conseguimento degli obiettivi della gestione, lasciando la definizione degli obiettivi di gestione c.d. di primo livello al Piano Esecutivo di Gestione, da assegnare per centri di responsabilità/centri di costo.

Atteso che la gestione finanziaria del bilancio presuppone l'adozione da parte dell'organo esecutivo del Consorzio di un provvedimento contenente le linee di indirizzo a cui conseguano le successive determinazioni di impegno dispesa da parte dei responsabili dei servizi.

Constatato che il Bilancio pluriennale di previsione 2026-2028 è stato approvato dall'Assemblea generale con deliberazione n. 35 di data 29.12.2025;

Richiamato l'art. 11 (Piano esecutivo di gestione) del regolamento di contabilità, adottato con deliberazione assembleare n. 25 del 28.12.2022;

Appurato che il contenuto finanziario del Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028 coincide con le previsioni del Bilancio di previsione 2026-2028 e che gli obiettivi gestionali sono coerenti con i programmi illustrati nel DUP 2026-2028, quest'ultimo approvato con la deliberazione dell'Assemblea generale n. 34 del 29.12.2025;

Ritenuto, pertanto, di affidare a ciascun responsabile di servizio gli obiettivi gestionali di primo livello, le risorse strumentali e le risorse finanziarie, così come indicate nel Piano Esecutivo di

Gestione 2026-2028.

Precisato infine che:

- ✓ sulla base delle risorse assegnate con il Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028, compete ai responsabili dei singoli servizi l'adozione ed attuazione dei provvedimenti di gestione connessi alle fasi dell'entrata e della spesa, strumentali al raggiungimento degli obiettivi posti dall'amministrazione consortile e contenuti negli atti di programmazione;
- ✓ ciascun responsabile di servizio e ciascun responsabile di procedimento, se specificatamente delegato, risponde del risultato della sua attività sotto il profilo dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità e, inoltre, delle procedure di reperimento e di acquisizione dei fattori produttivi, salvo che quest'ultima responsabilità sia assegnata ad altro servizio.

Ritenuto, in forza di quanto fin qui esposto, di procedere all'adozione del Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028, nel documento presentato dal segretario consortile, allegato sub lett. A) al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, redatto nel rispetto dei criteri e delle modalità individuate dal citato art.17 del regolamento e tenendo conto della struttura organizzativa dell'ente e delle risorse umane e strumentali disponibili.

Dato atto che funzioni, responsabilità e competenze all'adozione degli atti gestionali indicati nel Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028 sono introdotte ai fini dell'attuazione del presente Piano e con validità fino all'adozione del nuovo Piano, ciò al fine di assicurare continuità all'azione amministrativa degli uffici consortili.

Precisato che l'art. 6 – punto i) - dello Statuto del Consorzio, approvato con deliberazione di Assemblea n. 13 del 26 marzo 2021, attribuisce al Consiglio direttivo competenza dell'approvazione del piano di gestione annuale (PEG) in seduta riservata.

Dato atto che non necessita ottenere il parere del Revisore dei conti, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.

Valutato di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m., in modo da poter procedere con immediatezza all'adozione dei provvedimenti da parte dei soggetti incaricati;

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- Udita la relazione del Presidente;
- Visto il parere sulla regolarità tecnica espresso dal Segretario consortile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa contenuta in questo provvedimento, giusto artt. 185 e 187 del Codice Enti Locali (C.E.L.);

- Visto il parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile Servizio Finanziario previsto dagli artt. 185 e 187 del Codice Enti Locali (C.E.L.);
- Visto lo Statuto consorziale approvato con deliberazione assembleare n. 13 del 26.03.2021;
- Visti il D.U.P. 2026-2028 ed il Bilancio di previsione 2026-2028, approvati rispettivamente con le deliberazioni dell'Assemblea generale n. 34 e n. 35 del 29.12.2025;
- Visto il Codice Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige, approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.;
- Vista il d.lgs. 150/2009 e la circolare n.2/2019 dipartimento funzione pubblica;
- Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione assembleare n. 25 del 28.12.2022;
- Visto il d.lgs. 267/2000;
- Vista la decisione della Commissione Arconet del 18 gennaio 2023 *“Proposta adeguamento allegato 4/1 al d.lgs. 118 del 2011, concernente il PEG, alla disciplina del PIAO”*;
- Visto il d.P.R. n. 81/2022;

Tutto ciò premesso e considerato

con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano, il cui esito è proclamato dal Presidente della seduta;

D E L I B E R A

1. Di approvare, per le motivazioni illustrate nella premessa narrativa, il Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028 del Consorzio BIM del Chiese, nel documento che si allega alla presente deliberazione sub lett. A) per costituirne parte integrante e sostanziale, attribuendo ai responsabili dei servizi i compiti/obiettivi di gestione, le risorse finanziarie, gli interventi, i mezzi strumentali e le risorse umane in esso indicati;
2. Di riconoscere che l'assegnazione dei compiti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa individuati nel Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028 costituiscono individuazione degli atti devoluti alla competenza dei funzionari responsabili di servizio ai sensi dell'articolo 126 della l.r. 3 maggio 2018 n.2;
3. Di dare atto che l'assegnazione di obiettivi e risorse viene effettuata sulla base delle figure professionali presenti nella struttura;
4. Di assegnare, sulla base dell'articolazione esposta nel Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028, al responsabile di ciascun servizio la responsabilità di tipo economico (con

competenza al conseguimento complessivo degli obiettivi indicati e verifica dell'utilizzo efficiente ed efficace di tutti i fattori produttivi valorizzati nella spesa) nonché la responsabilità di tipo finanziario, in quanto legata allo svolgimento delle conseguenti attività, compresa l'adozione delle determinazioni a contrarre, l'adozione e l'attuazione dei provvedimenti connessi alle fasi della spesa, quali l'impegno e la liquidazione sulla base dei rispettivi stanziamenti;

5. Di stabilire che ai responsabili di servizio spetta l'adozione, oltre che degli atti di cui in precedenza, anche di tutti gli altri atti gestionali eventualmente non espressamente previsti nel rispetto delle competenze previste dalle norme del Codice Enti Locali (l.r. 2/2018);
6. Di dare atto che, in caso di conflitti di attribuzione tra i responsabili dei servizi o tra i responsabili ed il Consiglio Direttivo in ordine alla competenza all'adozione di specifici atti o provvedimenti, decide il Consiglio Direttivo con propria deliberazione;
7. Di stabilire che in caso di assenza o impedimento alla redazione degli atti di rispettiva competenza, i Responsabili degli uffici, ove non espressamente diversamente indicato con apposito atto, saranno sostituiti dal Segretario consorziale;
8. Di dichiarare, con separata votazione unanime espressa nelle forme di legge e per le ragioni d'urgenza evidenziate in premessa, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m., disponendone la pubblicazione all'albo telematico comunale entro cinque giorni dalla sua adozione, a pena di decadenza e per dieci giorni consecutivi;
9. Di stabilire fin da ora che il Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028 sarà efficace e continuerà ad operare anche oltre il termine di chiusura dell'esercizio finanziario al quale si riferisce nell'ipotesi in cui, causa la mancata adozione entro il 31.12.2026 del Bilancio di previsione relativo al prossimo esercizio, debba trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 163 d.lgs. 267/00;
10. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - ✓ ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60giorni, ai sensi degli artt. 29 del D. Lgs. 02.07.2010, n. 104;
 - ✓ ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
 - ✓ ricorso al Consiglio direttivo del Consorzio, entro i termini di pubblicazione, ai sensi

ORIGINALE

dell'art. 183, ult.c., della L.R. 02/2018.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto
Lì, 14.01.2026

IL PRESIDENTE – Claudio Cortella

IL SEGRETARIO CONSORTILE – Ferrazza Luisa

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il Segretario consortile certifica che la presente deliberazione

☐diviene esecutiva dopo il decimo giorno dall'inizio della sua pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 3, del C.E.L. approvato con L.R. n.2 del 03.05.2018

☒è dichiarata **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 183, comma 4, del C.E.L. approvato con L.R. n. 2 del 03.05.2018

Lì, 16.01.2026

LA SEGRETARIO CONSORTILE – Luisa Ferrazza